

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  
SEMPLIFICATO 2020 – 2022**

**(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Casalborgone  
Città Metropolitana di Torino**

## **SOMMARIO**

- a) **ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- b) **COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
- c) **POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- d) **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- e) **PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- f) **RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
- g) **ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO**

## a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

### Servizi gestiti in forma diretta

- Mensa scolastica
- Gestione pesa pubblica
- Pre-post scuola
- Pomeriggi integrativi
- Gestione fontana dell'acqua
- Proventi cimiteriali (trasporti funebri, illuminazione votiva)
- Utilizzo teatro san Carlo

### Servizi gestiti in forma associata

Il servizio di polizia locale è gestito in forma associata tra i Comuni di Verolengo (capofila), Cavagnolo, Casalborgone, Monteu da Po, San Sebastiano da Po e Torrazza Piemonte in virtù della Deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 3/05/2018.

### Servizi affidati a organismi partecipati

Il servizio idrico integrato è affidato a S.M.A.T. S.p.A..

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è affidato a SETA S.p.A.

I servizi sociali sono affidati al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (C.I.S.S.) di Chivasso.

### Servizi affidati ad altri soggetti

I locali ad uso micronido siti in via Asilo 4 Casalborgone sono dati in concessione a terzi affinché svolgano tale attività.

Il “Gruppo Amministrazione Pubblica” risulta essere:

Enti/società partecipati	Quota % di	Partecipazione
Turismo Torino e Provincia	0,05%	ente strumentale
Consorzio di Bacino 16	0,28%	ente strumentale
<b>SAT S.r.l.</b>	0,004%	indiretta tramite Consorzio di

<b>CIC s.c.a.r.l.</b>	0,001%	indiretta tramite Consorzio di
<b>SETA S.p.A.</b>	0,053%	indiretta tramite Consorzio di
Consorzio Energia Veneto (CEV)	0,08%	ente strumentale
ATO 3	0,14%	ente strumentale
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali	2,39%	ente strumentale
SMAT S.p.A.	0,00003%	Società in house
<b>Risorse Idriche S.p.A.</b>	0,00003%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
<b>AIDA Ambiente s.r.l.</b>	0,00002%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
<b>Gruppo SAP</b>	0,00001%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
<b>S.I.I. S.p.A.</b>	0,00001%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
<b>Nord Ovest Servizi S.p.A.</b>	0,000003%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
<b>Mondo Acqua S.p.A.</b>	0,000001%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
<b>Environment Park S.p.A.</b>	0,000001%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.
<b>Water Alliance - Acque del</b>	0,000003%	Indiretta tramite SMAT S.p.A.

Il **“Perimetro di consolidamento”** risulta essere:

<b>Enti/società partecipati</b>	<b>Quota % di partecipazione</b>	<b>Partecipazione</b>
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali - Chivasso	2,39%	ente strumentale
S.M.A.T. S.p.A.	0,0003%	Società in house

### **Altre modalità di gestione dei servizi pubblici**

Non vi sono altre modalità di gestione dei servizi pubblici.

## **b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti**

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

In particolare si evidenziano le seguenti informazioni:

**1.2.1** – Superficie in Km<sup>2</sup>. 20

**1.2.2 – RISORSE IDRICHE**

\*Fiumi e Torrenti n°5

**1.2.3 – STRADE**

\* Statali Km. 0 \* Provinciali Km. 15 \* Comunali Km. 60

\* Vicinali Km. 0 \* Autostrade Km. 0

**1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**

\* Piano reg. adottato **SI** \_ Deliberazione CC 9 del 25/06/2005

\* Piano reg. approvato **SI** \_ Deliberazione GC 16-11341 del 04/05/2006

\* Progr. di fabbricazione **NO**

\* Piano edilizia economica e popolare **NO**

**PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI**

\* Industriali **NO**

\* Artigianali **NO**

\* Commerciali **NO**

\* Altri strumenti (specificare)

## **c) Politica tributaria e tariffaria**

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione 2017-2022, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

maggior accesso possibile ai servizi di naturale importanza per le persone e le famiglie, cercando di caratterizzare i servizi di un equilibrio finanziario (fra costi a carico delle famiglie e costi a carico del comune) che ne garantisca negli anni la piena sostenibilità.

### ***Tariffe Servizi Pubblici***

Si indicano le tariffe previste dalle delibere che fissano le tariffe dei servizi a domanda individuale e dei tributi.

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

### **Mensa scolastica**

#### **CON REDDITO ISEE:**

Da € 0 a € 2.500,00 Esente

Da € 2.501 a € 6.000 Tariffa € 2,30

Da € 6.001 a € 12.000 Tariffa € 3,40

Da € 12.001 a € 20.000 Tariffa € 4,20

Oltre 20.000 Tariffa € 4,40

NON RESIDENTI Tariffa € 4,50

Alunni in affidamento familiare Tariffa € 2,30

Alunni, per i quali non è previsto il rientro pomeridiano Tariffa € 4,50

Mancata presentazione ISEE Tariffa € 4,40

Riduzione in caso di due fratelli/ sorelle utenti del servizio: 10% per ciascun figlio

Riduzione in caso di tre o più fratelli/ sorelle utenti del servizio: 15% per ciascun figlio

Le tariffe del **Servizio scuolabus** sono le seguenti:

REDDITO I.S.E.E.

da 0 a 2.501,00: esente

da 2.501,00 a 6.000,00: € 23,00

da 6.001,00 a 12.000,00: € 30,00

da 12.000,00 a 20.000,00: € 33,00

OLTRE 20.000,00: € 38,00

NON RESIDENTI: € 45,00

MANCATA PRESENT. ISEE: € 38,00

- Riduzioni per i mesi di giugno e settembre:  $\frac{1}{2}$  della tariffa
- Riduzione per i mesi di dicembre e gennaio:  $\frac{3}{4}$  della tariffa

**Pre-post scuola - scuola infanzia e scuola primaria:**

	<i>pre scuola</i>	<i>post scuola</i>	<i>pre e post scuola</i>	<i>mesi</i>
INFANZIA	€ 35,00	€ 55,00	€ 80,00	Ottobre / giugno
PRIMARIA	€ 35,00	€ 55,00	€ 80,00	Ottobre / maggio

**Pomeriggi integrativi – scuola primaria:**

	<i>tariffa annua</i>
1 pomeriggio	€ 130,00
2 pomeriggi	€ 180,00

**Peso pubblico:** € 3,00 a pesata

**Distributore di acqua microfiltrata:** € 0,05 al litro

**Illuminazione votiva:** € 10 annui

**Proventi cimiteriali**

Chiusura di avelli comunali per tumulazione Loculi di testa: € 150 (per salma o resti di salma)

Loculi lunghi: € 200 (per salma o resti di salma)

Cellette: € 40 (per salma o resti di salma)

Esumazione di salma dal campo comunale: € 300

Estumulazione straordinaria da avelli/cellette comunali: € 100 (per salma o resti di salma)

Inumazione in campo comune: € 350

Diritti assistenza apertura/chiusura avelli e/o cellette ossario in tombe di famiglia per tumulazione:  
€ 70 (per salma o resti di salma)

Diritti di assistenza per aperture avelli in tombe di famiglia per estumulazioni: € 130

Diritti di uscita salme dal territorio comunale: €30 per residenti - € 100 per non residenti

Diritti di ingresso salme di non residenti nel cimitero comunale: € 60

Diritti utilizzo istituto del deposito provvisorio salme: Canone mensile loculi € 50 -

Canone mensile cellette € 30 - Oltre € 100 per apertura/chiusura avello comunale

Diritti dispersione ceneri in cinerario comune: € 150

Diritti per affidamento custodia di ceneri in luogo privato: € 180

**Concessioni cimiteriali**

Loculi – concessione di anni 60 – da € 1.215,60 a €1.6220,80 (solo residenti)

Cellette – concessione di anni 99 – da € 354,55 a €455,85 (non residenti)

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

***IUC – IMU***

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 5,60

Aliquota generale: 9,60

Terreni agricoli: 0,00

(altre tipologie) Immobili tipologia D: 8,60

Aree fabbricabili 9,60

***IUC – TASI***

Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	0,00
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0,00
Fabbricati rurali strumentali	0,00

***IUC- TARI***

***Utenze domestiche***

<i>Nucleo familiare</i>	<i>Quota fissa €/mq/anno</i>	<i>Quota variabile - €/anno</i>
1 componente	0,741	71,20
2 componenti	0,865	128,16
3 componenti	0,953	156,64
4 componenti	1,023	179,43
5 componenti	1,094	206,48
6 o più componenti	1,147	242,08

***Utenze non domestiche***

<i>Categorie di attività</i>	<i>Quota fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Quota variabile (€/mq/anno)</i>
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	0,445	0,368
102 Cinematografi e teatri		
103 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
104 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,788	0,653
105 Stabilimenti balneari	0,542	0,450
106 Esposizioni, autosaloni	0,461	0,384
107 Alberghi con ristorante	1,287	1,067
108 Alberghi senza ristorante	0,976	0,811
109 Case di cura e riposo	1,046	0,867
110 Ospedale		
111 Uffici, agenzie, studi professionali	1,122	0,930
112 Banche ed istituti di credito	0,622	0,517
113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	1,191	0,987

114	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,631	1,348
115	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,		
116	Banchi di mercato beni durevoli		
117	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,		
118	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	1,116	0,920
119	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,244	1,026
120	Attività industriali con capannoni di produzione	0,847	0,704
121	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,169	0,966
122	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,	5,192	4,294
123	Mense, birrerie, hamburgerie		
124	Bar, caffè, pasticceria	3,905	3,228
125	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	2,553	2,116
126	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,800	2,318
127	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,501	5,382
128	Ipermercati di generi misti		
129	Banchi di mercato genere alimentari		
130	Discoteche, night club	1,759	1,456

## ENTRATE

### Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie saranno improntate alla prosecuzione dell'attività di verifica ed accertamento dell'evaso attraverso l'individuazione ed il perseguimento delle situazioni sospette, al fine di applicare concretamente il principio di equità tributaria e reperire le risorse non incassate a causa di tali comportamenti.

Le politiche tariffarie dovranno garantire la fruibilità dei servizi a costi equi e tener conto delle situazioni particolari di difficoltà o disagio.

### **Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale**

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio l'Amministrazione proseguirà la strategia adottata di monitorare le possibili forme di agevolazione che verranno proposte da parte dell'Unione Europea, dei Ministeri, degli Assessorati Regionali, al fine di reperire risorse a fondo perduto (integrale o con parziale cofinanziamento) indispensabili per la realizzazione dei progetti in realtà dimensionali come Casalborgone.

### **Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità**

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente valuterà l'adozione di forme di indebitamento, in considerazione di una bassa incidenza dello stesso (rapporto interessi passivi / entrate correnti inferiore al 2% - nello specifico 1,75%-) rispetto ai limiti previsti dall'art. 204 del T.U.E.L.

## **SPESE**

Gli obiettivi proposti nel programma di mandato 2017/2022 sono i seguenti:

- **PARTECIPAZIONE:** Miglioramento della partecipazione dei cittadini alla vita comunale (sviluppo forme di cittadinanza attiva, processi partecipativi con i rappresentanti delle realtà economiche, giovanili, dell'associazionismo);
- **COMUNICAZIONE:** Miglioramento della comunicazione attraverso forme più snelle, immediate e frequenti di informazione e coinvolgimento nelle attività amministrative rispetto alle forme tradizionali (comunicazione istituzionale, contatto personale, comunicazioni cartacee);
- **POLITICHE SOCIO-SANITARIE:** Sviluppo di servizi di supporto per l'assistenza sociosanitaria a favore di anziani soli e famiglie con anziani o nuclei familiari disagiati, creazione di forme organizzative ed attive di assistenza primaria, convenzioni con associazioni territoriali per un

miglior supporto alle fasce deboli e malati oncologici, creazione del servizio convenzionato comunale dell'Infermeria territoriale di prossimità, sviluppo di un progetto di realizzazione della "Casa della salute" presso la struttura Rippa Peracca, ampliamento dell'assistenza integrativa (formativa/assistenziale dei ragazzi nell'ambito scolastico, valorizzazione degli anziani quale memoria storica e fonte di esperienza, cultura, saggezza e valori capaci di arricchire la comunità;

- ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO: Sviluppo di un centro di coordinamento e informazioni per le associazioni operanti sul territorio, valorizzazione delle attività svolte dalle stesse, promozione all'interno del GAL delle principali manifestazioni;

- SICUREZZA: Favorire una vigilanza integrata ai cittadini e implementazione di un servizio integrato di vigilanza comunale con collegamento a telecamere;

- GIOVANI: Istituzione di forme di mobilità sicura per i ragazzi ("bus del sabato sera"), organizzazione campus di inglese, programmazione della formazione di base sanitaria e protezione civile nelle scuole di diverso livello, previsione di interventi mirati nelle scuole per affrontare problematiche della droga, del bullismo e dell'utilizzo dei social e della rete, promuovere i progetti Erasmus+, programmazione di interventi di animazione post-scolastica con progetto di servizio civile;

- ISTRUZIONE E SCUOLE – Restituzione alla scuola materna dello spazio occupato dalla banda musicale che si trasferirà presso i locali del teatro San Carlo, realizzazione nella scuola primaria di progetti per l'ampliamento e la riqualificazione con accesso in sicurezza al piano stradale\*, realizzazione nella scuola media di un nuovo parcheggio e di un accesso frontale al fine di favorire l'accesso dei mezzi di soccorso e della refezione scolastica;

- ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ECONOMICHE – Creazione di condizioni idonee a promuovere le realtà economiche esistenti sul territorio e incoraggiare l'insediamento di nuove attività produttive, artigianali, agricole e commerciali, anche operando (come già fatto) con agevolazioni sulla tassa rifiuti e azzeramento TASI per attività agricole;

- GESTIONE DEI RIFIUTI – Attivazione di un progetto di compostaggio urbano, incentivazione della produzione di compost familiare e aumento della riduzione prevista per lo smaltimento in proprio della frazione organica;

- VIABILITA' – Programmazione e riqualificazione della viabilità comunale\*, completamento illuminazione pubblica, messa in sicurezza del ponte di strada Gianella e strada Val Gobbo,

progettazione e realizzazione di sistemi di rallentamento sulla viabilità provinciale;

- VIABILITA' CICLO-PEDONALE – Realizzazione di un corsia dedicata lungo corso Beltramo da piazza Cavour fino alle scuole elementari;
- DECORO E ARREDO URBANO – Ampliamento della rete dei marciapiedi con attenzione alle aree verdi, aiuole, panchine e cestini;
- CIMITERO – Riqualficazione del cimitero con un progetto di ampliamento loculi e cellette\*;
- PROGETTI EUROPEI – Promozione del territorio nell'Unione Europea con i programmi Europe for Citizen, Erasmus+ ed altri bandi di prossima apertura;
- SPORT E TEMPO LIBERO – Riqualficazione dell'area verde di piazza Gaiato con realizzazione di un'area fitness e percorso running, progetto “biciclette elettriche con pedalata assistita”, sostegno alle attività delle squadre di calcetto e volley incrementando l'utilizzo del campo per il tennis;
- TURISMO – Promozione e incentivazione di uno sviluppo turistico sostenibile;
- CULTURA – Rafforzamento del senso di appartenenza al territorio e alla comunità, riqualficazione del teatro parrocchiale e della piazza antistante\*;
- VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

\*La realizzazione di tali investimenti è subordinata all'ottenimento di contributi regionali, europei, di fondazioni bancarie, di oneri di urbanizzazione.

### **Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi**

Il Programma biennale di forniture e servizi ex art. 21 D.Lgs. 50/2016 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 18/10/2018 e prevedeva la realizzazione di una gara per l'affidamento del servizio di micronido comunale.

**Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2  
comma 594 Legge 244/2007)**

Il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex art. 2 comma 594 Legge 244/2007, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 15/11/2018.

## d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

### Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminat	Altre tipologie
Cat.D1	1	si	
Cat.C	3	si	
Cat.B3	1	si	
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>si</b>	

Numero dipendenti in servizio al 31/12: 5

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

<i>Anno di riferimento</i>	<i>N. dipendenti</i>	<i>Spesa di personale ex art. 1 comma 557 legge 296/2006</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2018	5	240.360,96	18,79%
2017	6	261.922,40	20,29%
2016	5	254.743,44	20,59%
2015	6	263.925,72	21,16%
2014	5	244.897,28	19,65%

## Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Premesso che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), si prevede che "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

- richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che, con il Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, che sono state oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018;

Atteso che:

- il piano triennale del fabbisogno deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa che, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

a) alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

b) strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.

- il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

a) quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire;

b) qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

- con riferimento al profilo quantitativo, l'analisi dei fabbisogni può essere supportata da alcuni metodi:

a) analisi basate su fabbisogni standard definiti a livello territoriale (più adatta ad amministrazioni che hanno una consistente presenza di personale sul territorio);

b) analisi basate su fabbisogni standard definiti a livello di funzioni omogenee (più adatta ad amministrazioni che non operano su un territorio);

c) analisi predittive sulle cessazioni di personale;

Ritenuto opportuno sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dell'Ente, in questa fase di

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

prima applicazione delle linee guida, effettuare un'analisi sulle cessazioni di personale.

Visto che:

- è necessario predisporre il PTFP in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, delle risorse finanziarie a disposizione. La programmazione, pertanto, deve tenere conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di spesa del personale e non può in ogni caso comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica;
- il PTFP diventa così lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione;
- la nuova visione, introdotta dal D.Lgs. 75/17, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP ove la **dotazione organica** si risolve in un **valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile che non può essere valicata dal PTFP**. Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti (attualmente per gli enti locali con popolazione inferiore a 1.000 abitanti art. 1, comma 562 della legge 296/06 – spesa anno 2008; per gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti art. 1, comma 557, della legge 296/06 – spesa media triennio 2011/2013);
- nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, l'Ente, nell'ambito del PTFP, potrà quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione valutata con riferimento al predetto vincolo esterno;
- nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari.

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (enti sopra 1000 ab), è pari a € 264.265,22 come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

<b>SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO</b>			
<b>ANNO 2011*</b>	<b>ANNO 2012</b>	<b>ANNO 2013</b>	<b>VALORE MEDIO TRIENNIO</b>
€ 271.818,20	€ 261.844,88	€ 259.132,58	€ 264.265,22

\* Per l'anno 2011 la componente assoggettata a limite di spesa è stata adeguata ai valori esposti in

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

*precedenza in quanto la norma prevede che il raffronto tra gli anni presi in considerazione deve avvenire sulla base di componenti omogenei.*

Considerato l'art. 14 bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (G.U. 29/03/2019, n. 75) che introduce modificazioni all'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Atteso che a seguito dell'intervento legislativo di cui sopra attualmente:

- l'art 3, comma 5, del citato d.l. 90/2014 conv. in legge 114/2014 afferma "a decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al quinquennio precedente".

- l'art 3, comma 5-sexies, del citato d.l. 90/2014 conv. In legge 114/2014 afferma "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna annualita', sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualita', fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

Considerato altresì il tenore dell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28.06.2019 n. 58 che stabilisce " 2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, [anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e gli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145] i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro sessanta giorni

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Considerato altresì che la previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma sopra riportato, che prevede un adeguamento del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 7 prevista, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, in ragione della sua collocazione all'interno del predetto comma si ritiene strettamente ricollegata alla sua attuazione attraverso il menzionato decreto;

Considerato che ad ogni modo la disciplina di prossima attuazione stabilisce che a decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia, al momento non determinato, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia;

Atteso dunque che l'intera nuova disciplina in materia di assunzioni è applicabile solamente a decorrere dalla promulgazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che individuerà le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia (cfr in senso conforme PAR Corte Conti Veneto 113/2019) e che pertanto nelle more dell'adozione

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

del decreto, continuano ad applicarsi le norme ordinarie in materia di determinazione della facoltà assunzionale in base alle quali i Comuni possono sommare, nella programmazione dei fabbisogni di personale:

- il 100% della spesa del personale cessato nell'anno precedente (relativamente al 2019);
- i resti assunzionali degli ultimi 5 anni, secondo le disposizioni tempo per tempo vigenti;
- le cessazioni programmate nella stessa annualità per il periodo 2019/2021, avendo cura di provvedere alla sostituzione di tale personale solamente a seguito della cessazione effettiva del medesimo;

Considerate le intervenute dimissioni di un dipendente di ruolo dell'ente full time, rivestente cat. C.1, avente profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, presentate nel mese di febbraio 2019, con diritto alla conservazione del posto per 6 mesi ai sensi delle previsioni del CCNL di comparto e fatto salvo che la "modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata";

Considerato che con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 31/01/2011 di approvazione del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, successivamente modificato con delibere della Giunta comunale n. 9 del 17/02/2014, n. 69 del 10/11/2015, n. 77 del 12/09/2017 e n. 11 del 20/02/2019, tutte esecutive, questo ente provvedeva a definire la nuova macrostruttura del Comune di Casalborgone e le relative funzioni, al fine di conseguire una maggiore funzionalità dei servizi interessati rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nell'ottica del perseguimento dei principi di efficienza, efficacia, economicità, equità ed etica dell'azione amministrativa;

Precisato che con DGC n. 78 del 12/09/2017, avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ALL'INTERNO DEL COMUNE" la macrostruttura dell'ente veniva strutturata attraverso l'individuazione delle seguenti aree:

<b>Servizio</b>	<b>Denominazione</b>
<b>1</b>	SERVIZIO AMMINISTRATIVO - ANAGRAFE - ELETTORALE E COMMERCIO - FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>2</b>	SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO
<b>3</b>	SERVIZIO VIGILANZA

Atteso che attualmente il servizio vigilanza è gestito attraverso la convenzione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 approvata con DCC n. 9 del 03.05.2018 avente ad oggetto "Scioglimento della

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Convenzione per il Servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Verolengo (capofila), Casalborgone, San Sebastiano da Po e Torrazza Piemonte, e conseguente approvazione della nuova bozza di Convenzione per il Servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Verolengo (capofila), Cavagnolo, Casalborgone, Monteu da Po, San Sebastiano da Po e Torrazza Piemonte” ed oltre al responsabile di area Dott. Franco Lomater, dipendente del Comune di Verolengo, non ha personale di ruolo del Comune di Casalborgone;

Considerato che allo stato non è ancora esaurito il termine temporale di conservazione del posto da parte del dipendente dimissionario;

Visto e richiamata la programmazione di personale 2019/2021 presente all'interno della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 approvata con DCC n. 48 del 27.12.2018 avente ad oggetto “D.U.P. - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 - APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO”;

Considerata la dotazione organica adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 23/06/2018:

<i>Descrizione</i>	<i>Categorie</i>			<i>Posti in organico</i>
	B	C	D	
Posti di ruolo a tempo pieno	2	4	1	7

Considerato che la situazione del personale in servizio alla data della redazione del presente documento è la seguente:

### **PERSONALE IN SERVIZIO**

(A CONFRONTO CON LA DOTAZIONE ORGANICA DI CUI SOPRA)

CATEGORIA	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
A	0	0	---
B.1	0	0	---
B.3	2	1	---
C	4	3*	1C1* 2C2 3C3
D1	1	1	---
D3	0	0	---

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

TOTAL	7	5*	---
E			

*\* dipendente attualmente dimissionario con diritto alla conservazione del posto sino al termine del periodo di prova presso altro ente, presumibilmente sino al 05.08.2019, salvo sospensioni del periodo di prova*

Visto e considerato che, in base al sopracitato personale in servizio, considerando in linea astratta anche il dipendente dimissionario con conservazione del posto, il valore di spesa potenziale annuale per l'Ente relativamente all'anno 2020 è pari ad €230.075,53 così come determinato nel prospetto allegato alla presente deliberazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, individuato di seguito quale allegato A,

Considerato che ad ogni modo un'eventuale sostituzione del dipendente dimissionario, a seguito dell'estinzione del diritto alla conservazione del posto vantato dal medesimo, con un altro dipendente full-time a tempo indeterminato di categoria C1 comporterebbe una spesa simile a quella sostenuta per il soggetto dimissionario e permetterebbe di continuare a rispettare il tetto di spesa massimo relativo alla spesa di personale;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerato che l'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del D.Lgs. 165/01, dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, "propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4";

Dato atto che il Comune di Casalborgone non ha in dotazione organica profili dirigenziali e si è quindi tenuto conto delle indicazioni pervenute dai Responsabili dei servizi dell'Ente;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente e valutate le proposte pervenute da parte dei Responsabili dei servizi anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Considerati altresì i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, approvati con deliberazione della giunta comunale n. 1 del 17.02.2019 ed in seguito validati dal Nucleo di valutazione con verbale 1/2019 del 20.05.2019, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Dato atto che in attesa dello scadere del termine stabilito per la conservazione del posto da parte del dipendente dimissionario l'Ente non intende prevedere assunzioni sostitutive del medesimo posto la mancata conoscenza delle scelte dipendenti in via esclusiva a tale lavoratore dimissionario.

### CAPACITA' ASSUNZIONALE

Visto l'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014 che stabilisce *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. a decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.”*;

Visto l'art. 1 comma 228 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce *“le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito*

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

*triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento”;*

Considerato il termine di efficacia della previsione di cui all'art. 1 comma 228 della legge 208/2015 sopra riportato e la conseguente nuova applicazione dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i. a partire dall'anno 2019 per il quale è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Richiamato ulteriormente l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014 e s.m.i., il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ed è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Considerata l'analisi delle cessazioni ed assunzioni riportata all'interno del documento individuato quale allegato D alla presente deliberazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale;

### LAVORO FLESSIBILE

Ritenuto altresì di prevedere con il presente atto anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”);

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Considerato che l'art. 22 del d.lgs. 75/2017, come modificato dall'art. 1, comma 11731, lett. f, della legge 145/2018, afferma che, a partire dal 01.07.2019, entra in vigore il divieto di cui all'art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001, in base al quale è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

Preso atto pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006 come desumibile dal menzionato parere espresso dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 23/2016;

Richiamata l'autorevole pronuncia della Corte dei Conti sez. Autonomie Deliberazione del 05/01/2017, n. 1/SEZAUT/2017/QMIG che stabilisce, tra l'altro, nel suo dispositivo, che *“ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa - anche contrattuale - ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”*.

Richiamata l'autorevole pronuncia della Corte dei Conti sez. Autonomie Deliberazione del 24/07/2018, n. 15/SEZAUT/2018/QMIG che stabilisce, tra l'altro, nel suo dispositivo, *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”*;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dal d.l. 28 settembre 2018 n. 109, ed individuato il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero quali spese sostenute per far fronte ad un servizio essenziale come indicato nella relazione del responsabile finanziario, secondo il seguente prospetto:

<b><i>SPESE LAVORO FLESSIBILE: ANNO 2013 (essendo l'anno 2009 a zero e la media del triennio precedente pari a zero, è stato considerato il primo anno utile in cui sono state sostenute spese strettamente necessarie per far fronte ad un servizio <u>essenziale</u> per l'ente)</i></b>	
Tipologia	Costo lordo comprensivo di tutti gli oneri ad esclusione degli aumenti contrattuali
Contratto Tempo Determinato	€ 7.477,00

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

	<b>TOTALE € 7.477,00</b>
--	--------------------------

Dato pertanto atto che il limite di spesa per contratti di lavoro flessibile è pertanto pari a € 7.477,00 annui da considerarsi contenuto nel limite di spesa derivante dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i. o art. 1, comma 562, della L. 296/2006 nella somma pari a € 264.265,22;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- i contratti di formazione e lavoro;
- i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Considerata la deliberazione della Sezione regionale di controllo dell'Emilia e Romagna n. 268/2013 in merito ai tirocini formativi che afferma che il carattere generale della locuzione “altri rapporti formativi” utilizzata dal legislatore all'art.9 comma 28 del dl n.78 sembra condurre ad un'interpretazione in senso ampio che ricomprende qualunque forma di rapporto con intento formativo che comporti una spesa a carico dell'ente pubblico.

Considerato che relativamente all'annualità 2020 e per tutto il triennio 2020/2022, con riferimento al lavoro flessibile, nel caso di sopravvenute necessità, l'Ente ritiene di confermare la possibilità di ricorso all'istituto della utilizzazione di dipendenti di altro ente ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/04 nonché il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili, disciplinato dall'art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno oltre che istituire eventuali rapporti formativi;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 e che l'Ente al momento occupa meno di 15 dipendenti;

Visto l'art. 6 bis del d.lgs. 165/2001 che afferma “Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonchè gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale”;

Considerato che nel caso del verificarsi della fattispecie di cui al punto precedente l'Amministrazione procederà a valutare e valutare ogni possibile misura in materia di personale, quale a mero titolo esemplificativo la mobilità interna, la mobilità verso altri enti etc.;

Rilevato che l'eventuale modifica del presente PTFP in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Considerato l'obbligo di trasmettere il piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell'art. 6- ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Preso atto altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Considerato che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

Alla luce di tutto quanto espresso con riferimento al triennio 2020/2022 l'ente ritiene di individuare il piano triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 nei seguenti termini:

1. tutto quanto indicato in premessa deve ritenersi parte integrante e sostanziale del piano triennale del fabbisogno 2020/2022;
2. ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
3. la dotazione organica dell'ente per gli anni 2020/2022 è contenuta nelle schede di seguito riportate quali documenti A, B,C, e la capacità assunzionale è indicata nell'allegato D;
4. per il triennio 2020/2022 e, per la precisione, a partire dall'annualità 2020, l'ente in attesa dello spirare del periodo di conservazione del posto da parte del dipendente dimissionario non intende prevedere nuove assunzioni;
5. di prendere atto che il servizio vigilanza è gestito attraverso la convenzione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 approvata con DCC n. 9 del 03.05.2018 avente ad oggetto “Scioglimento della Convenzione per il Servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Verolengo (capofila),

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Casalborgone, San Sebastiano da Po e Torrazza Piemonte, e conseguente approvazione della nuova bozza di Convenzione per il Servizio associato di Polizia Locale tra i Comuni di Verolengo (capofila), Cavagnolo, Casalborgone, Monteu da Po, San Sebastiano da Po e Torrazza Piemonte” ed oltre al responsabile di area Dott. Franco Lomater, dipendente del Comune di Verolengo, non ha personale di ruolo del Comune di Casalborgone;

6. nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2020/2022, l’Ente, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile in premessa esplicitati, si riserva la facoltà di procedere ad eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici in caso di sopravvenute necessità, inclusa la possibilità di ricorso all’istituto della utilizzazione di dipendenti di altro ente ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/04, subordinate al rispetto dei limiti di spesa in materia individuati nella spesa del 2013 nella somma pari ad € 7.477,00 (al loro degli oneri) e comunque nell’ambito massimo di spesa per il personale;

7. per il triennio 2020/2022 non è al momento prevista l’attuazione di borse lavoro e/o tirocini formativi con oneri a carico dell’ente ma che il Comune si riserva di attivare tali tirocini, anche con oneri a proprio carico, a condizione che vengano rispettati i vincoli di spesa in materia di personale attualmente art. 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n.296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i. e art. 9, comma 28 del D.L. 31.05.2010, n. 78, conv. in legge 30.07.2010, n. 122 e s.m.i.) nonché tenendo conto delle variazioni che si dovessero verificare in corso d’anno in materia di personale (es. comandi, part-time, cessazioni, ecc...);

8. di dare atto che il presente piano triennale dei fabbisogni:

- sarà pubblicato in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- verrà trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022**

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA**

**ALLEGATO A**

<b>LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013</b> <b>ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006</b>	<b>264.265,22</b>
--	-------------------

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE									ANNO 2020		
	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE CESSAZIONI	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ.	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco	Istruttore direttivo (di ruolo)	D1	100%	23.980,09	1	23.980,09				23.980,09	1
	Istruttore amministrativo (dimissionario)*	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Istruttore amministrativo (di ruolo)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Istrutt. Tecnico (di ruolo)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Esecutore tecnico manut. (di ruolo)	B3	100%	20.652,45	1	20.652,45			-	20.652,45	1
<b>ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE</b>											
	Indennità di comparto a carico del bilancio									334,86	
	Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno										
	Personale in comando in entrata										
	Personale in convenzione in entrata										
	Assunzioni a tempo determinato										
	Incarichi ex art. 110 comma 1										
	Incarichi ex art. 110 comma 2										
	Incarichi ex art. 90										
	Segretario Comunale									19.250,00	
	Assunzioni con contratti di somministrazione										
	Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile										
	Fondo del trattamento accessorio									9.900,61	
	Retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative									26.948,11	
	Fondo del lavoro straordinario									1.558,00	
	Altre spese di personale:										
	pasti dipendenti									2.500,00	
	diritti di rogito									2.000,00	
	costi di formazione									600,00	
	assegni nucleo familiare									1.220,00	
	Oneri previdenziali									42.306,34	
	trap									12.706,85	
	<b>TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA</b>									<b>230.075,53</b>	
<b>RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE</b>											
	Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato)									<b>11.464,00</b>	
	<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013</b>									<b>218.611,53</b>	

DETTAGLIO VOCI ESCLUSE		
RIMBORSO PASTI DIP	€	833,33
ARRETRATI 2018	€	6.810,67
ROGITO	€	2.000,00
FORMAZIONE	€	600,00
ANF		1.220,00

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022**

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA**

**ALLEGATO B**

<b>LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013</b> <b>ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006</b>	<b>264.265,22</b>
--	-------------------

DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE								ANNO 2021		NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE CESSAZIONI	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ.	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco	Istruttore direttivo (di ruolo)	D1	100%	23.980,09	1	23.980,09			23.980,09	1
	Istruttore amministrativo (dimissionario)*	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41		-	22.039,41	1
	Istruttore amministrativo (di ruolo)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41		-	22.039,41	1
	Istrutt. Tecnico (di ruolo)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41		-	22.039,41	1
	Esecutore tecnico manut. (di ruolo)	B3	100%	20.652,45	1	20.652,45		-	20.652,45	1
<b>ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE</b>										
	Indennità di comparto a carico del bilancio								334,86	
	Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno									
	Personale in comando in entrata									
	Personale in convenzione in entrata									
	Assunzioni a tempo determinato									
	Incarichi ex art. 110 comma 1									
	Incarichi ex art. 110 comma 2									
	Incarichi ex art. 90									
	Segretario Comunale								19.250,00	
	Assunzioni con contratti di somministrazione									
	Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile									
	Fondo del trattamento accessorio								9.900,61	
	Ributazione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative								26.948,11	
	Fondo del lavoro straordinario								1.558,00	
	Altre spese di personale:									
	pasti dipendenti								2.500,00	
	diritti di rogito								2.000,00	
	costi di formazione								600,00	
	assegni nucleo familiare								1.220,00	
	Oneri previdenziali								42.306,33	
	rap								12.706,85	
	<b>TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA</b>								<b>230.075,53</b>	
<b>RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE</b>										
	Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato)								<b>11.464,00</b>	
	<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013</b>								<b>218.611,53</b>	

DETTAGLIO VOCI ESCLUSE		
RIMBORSO PASTI DIP	€	833,33
ARRETRATI 2018	€	6.810,67
ROGITO	€	2.000,00
FORMAZIONE	€	600,00
ANF		1.220,00

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022**

**TABELLA DI RACCORDO TRA DOTAZIONE ORGANICA E LIMITE MASSIMO POTENZIALE DI SPESA**

**ALLEGATO C**

**LIMITE MASSIMO POTENZIALE DOTAZIONE ORGANICA: PARI ALLA SPESA DI PERSONALE DELLA MEDIA DEGLI ANNI 2011/2013  
ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006**

**264.265,22**

**DOTAZIONE ORGANICA E RACCORDO CON IL LIMITE MASSIMO POTENZIALE**

**ANNO 2022**

	PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA INIZIALE GIURIDICA	TEMPO DEL LAVORO	COSTO TABELLARE	N. POSTI ATTUALI	Stipendio tabellare personale in servizio	PREVISIONE CESSAZIONI	POSTI AGGIUNTI ALLA DOTAZ.	Spesa per nuove assunzioni / maggiori spese	Spesa totale FINALE (in SERV - CESS. + ASS.)	NUMERO POSTI Dotazione organica definitiva
Personale in servizio a tempo indeterminato inclusi i dipendenti in comando/distacco	Istruttore direttivo (di ruolo)	D1	100%	23.980,09	1	23.980,09				23.980,09	1
	Istruttore amministrativo (dimissionario)*	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Istruttore amministrativo (di ruolo)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Istrutt. Tecnico (di ruolo)	C1	100%	22.039,41	1	22.039,41			-	22.039,41	1
	Esecutore tecnico manut. (di ruolo)	B3	100%	20.652,45	1	20.652,45			-	20.652,45	1

**ALTRE VOCI CHE COSTITUISCONO SPESA DI PERSONALE**

Indennità di comparto a carico del bilancio										334,86	
Previsione di trasformazioni da tempo parziale a tempo pieno											
Personale in comando in entrata											
Personale in convenzione in entrata											
Assunzioni a tempo determinato											
Incarichi ex art. 110 comma 1											
Incarichi ex art. 110 comma 2											
Incarichi ex art. 90											
Segretario Comunale										19.250,00	
Assunzioni con contratti di somministrazione											
Altre tipologie di assunzioni di lavoro flessibile											
Fondo del trattamento accessorio										9.900,61	
Ributazione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative										26.948,11	
Fondo del lavoro straordinario										1.558,00	
Altre spese di personale:											
pasti dipendenti										2.500,00	
diritti di rogito										2.000,00	
costi di formazione										600,00	
assegni nucleo familiare										1.220,00	
Oneri previdenziali										42.306,33	
rap										12.706,85	
<b>TOTALE IMPORTO LORDO DELLE SPESE DI PERSONALE A REGIME SU BASE ANNUA</b>										<b>230.075,53</b>	

**RACCORDO CON IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE**

Voci escluse dal calcolo dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 (vedi prospetto allegato)										<b>11.464,00</b>	
<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE ESCLUSIONI DA CONFRONTARE CON MEDIA 2011/2013</b>										<b>218.611,53</b>	

**DETTAGLIO VOCI ESCLUSE**

RIMBORSO PASTI DIP	€	833,33
ARRETRATI 2018	€	6.810,67
ROGITO	€	2.000,00
FORMAZIONE	€	600,00
ANF		1.220,00

**Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022**

**ALLEGATO D**

<b>RICOGNIZIONE CESSAZIONI / ASSUNZIONI E FACOLTA' ASSUNZIONALI</b>					
Anno cessazioni	Profilo professionale	Cat.	Valore tabellare	quota	Importo
2013	Resp. fin. tributi (Cecchetto Daniela)	D2	€ 22.930,60	80%	€ 18.344,48
2014	Operaio specializzato (Pagin Renzo)	B6	€ 19.749,08	100%	€ 19.749,08
2015	Istruttore direttivo contabile (Scarpulla Stefania)	D1	€ 11.465,30	100% (1)	€ 11.465,30
2017	Collaboratore amministrativo (Picone Tiziana)	B3	€ 19.749,08	100% (2)	€ 19.749,08
				<b>TOTALE CESSAZIONI</b>	<b>€ 69.307,94</b>
Anno assunzioni	Profilo professionale	Cat.	Valore tabellare	Quota	Importo
2017	Istruttore amministrativo (Picone Tiziana)	C1 al 87%	(€ 18.578,70)	100%	(€ 18.578,70)
2018	Istruttore amministrativo (Picone Tiziana)	C1 al 100%	(€ 2.883,44)	100% (3)	(€ 2.883,44)
				<b>TOTALE ASSUNZIONI</b>	<b>(€ 21.462,14)</b>
					<b>Importo disponibile</b>
				<b>TOTALE FACOLTA' ASSUNZIONALI QUINQUENNIO 2014/2018</b>	<b>€ 47.845,80</b>

(1) Art. 3, commi 5 e 5-quater del DL 90/2014 convertito in legge 114/2014 che prevede il 100% della spesa delle cessazioni anno 2014 se il rapporto tra spese di personale e spese correnti è inferiore al 25%;

(2) Art. 1, comma 228, della legge 208/2015, come modificato dall'art. 16 del D.L. 113/2016 convertito in legge 160/2016 che prevede il 100% delle cessazioni anno 2015 se il rapporto tra spese di personale e spese correnti dell'ultimo triennio è inferiore al 25%

(3) Art. 1 c. 228, Legge 208/2015; art. 3 comma 5 DL 90/2014 mod. Art. 22 comma 2 DL 50/2017 che prevede per i comuni con popolazione compresa tra I 1000 e 5000 abitanti con spesa per personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti dell'ultimo triennio il 100% della spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017

## e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

### Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a conciliare le disponibilità di risorse con l'opportunità di realizzazione degli investimenti stessi a seguito di una valutazione di opportunità tecnica e finanziaria.

Il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 con annesso l'elenco annuale, predisposto come previsto dalle disposizioni normative vigenti, è stato approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 18/07/2019.

Gli ulteriori investimenti previsti per il triennio 2020/2022 dovranno in ogni caso tenere conto delle disponibilità relative agli incassi a Titolo IV, ma anche dei possibili avanzi che si potrebbero formare a consuntivo dell'anno 2018, viste le consistenti entrate non ricorrenti realizzate in parte corrente e la possibilità di utilizzo libero dell'avanzo. In linea di programmazione, in attesa quindi di definire credibilmente gli introiti e le risorse disponibili, gli stessi consistono in:

	ANNO 2020	
• Interventi di sicurezza stradale		€ 20.000,00
	ANNO 2021	
• Interventi di sicurezza stradale		€ 20.000,00
	ANNO 2022	
• Interventi di sicurezza stradale		€ 20.000,00

Tali investimenti, finanziati attraverso oneri di urbanizzazione e proventi di oneri cimiteriali, verranno eseguiti a seguito dell'effettivo conseguimento degli oneri medesimi.

Altri eventuali investimenti verranno valutati da parte dell'Amministrazione in linea con quanto previsto dall'art. 3 c. 2 del D. Lgs 267/2000.

## **f) Rispetto delle regole di finanza pubblica**

### **Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa**

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà proseguire nel positivo percorso finalizzato a mantenere i positivi risultati degli anni precedenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad un recupero dei residui attivi esistenti.

### **Rispetto dei vincoli di finanza pubblica**

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedente non ha acquisito / ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.

## **g) Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato**

Premesso che ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. 118/11 gli enti di cui all'art. 1, comma 1 redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;

Visto il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/11 secondo il quale il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.

Ricordato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare "*in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate*", consentendo di:

- a) "*sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;*
- b) "*attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;*
- c) "*ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;*";

## Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020 - 2022

Considerato che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);

Dato atto che l'art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. 267/00, nella versione vigente fino al 31.12.2018, disponeva che: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.";

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 07/11/2015 con la quale si era disposto di rinviare, ai sensi degli articoli 3, comma 12, e 11 bis, comma 4, del D.Lgs. 118/11 come modificato dal D.Lgs. 126/14 ed ai sensi degli articoli 232 e 233 bis del D.Lgs. 267/00 all'esercizio 2017:

–l'adozione del piano dei conti integrato;

–l'adozione dei principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria;

–l'adozione del bilancio consolidato.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/09/2018 con la quale è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 del Comune di Casalborgone, composto dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, e dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

Dato atto che l'art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. 267/00 è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 831, della legge 30.12.2018, n. 145 sopprimendo le parole "fino all'esercizio 2017" e che pertanto l'attuale formulazione del predetto comma 3 è la seguente: "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.";

Dato atto che il Comune di Casalborgone ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Tutto ciò premesso, il Comune di Casalborgone, per le motivazioni rappresentate in premessa e qui integralmente richiamate, si avvale della facoltà prevista dall'art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. 267/00 di non predisporre il bilancio consolidato per gli esercizi di durata del D.U.P.S. 2020/2022.